

STATUTO

Art. 1

E' costituita in Winterthur, in conformità alle disposizioni degli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, La Società "Dante Alighieri" - Comitato di Winterthur. Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiana. A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni di puro carattere culturale.

Art. 2

La Società "Dante Alighieri" - Comitato di Winterthur è un'associazione indipendente, non ha carattere politico nè confessionale. E' aperta a chiunque, senza distinzione di nazionalità e ceto. L'associazione opera esclusivamente per interessi di pubblica utilità e non persegue scopi commerciali. Gli organi direttivi svolgono la propria attività a titolo onorifico.

Art. 3

La Società si compone di soci attivi e soci onorari. I soci attivi si suddividono in:

- ordinari (quota annuale normale),
- famiglia (marito e moglie),
- giovanili (fino ai 18 anni)
- soci sostenitori (quota elargizione volontaria).

I soci onorari su decisione del Consiglio Direttivo possono essere esentati dal versamento della quota annuale.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- quota annuale
- contributi di benefattori
- sovvenzioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

La quota annuale è fissata annualmente dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

Possono diventare soci attivi le persone fisiche e giuridiche residenti a Winterthur e Comuni vicini che accettino il presente Statuto e che, in seguito a loro richiesta, vengano riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo.

Su proposta della Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di socio onorario alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione. I soci onorari hanno pieno diritto di voto e possono far parte del Consiglio Direttivo.

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Questo ha la facoltà di escludere soci che gli risultino indegni o morosi o comunque non idonei ai fini culturali che la Società si propone. Contro la decisione di esclusione il socio

colpito può inoltrare ricorso scritto entro un mese e la decisione finale verrà demandata inappellabilmente alla Assemblea generale.

Art. 5

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere versata non oltre il 30 Giugno. Le quote devono essere fissate nel corso di una Assemblea ordinaria.

Art. 6.

Gli organi della Società sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) I Revisori dei Conti.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della Società. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno (Assemblea ordinaria) ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci (Assemblea straordinaria).

Art. 8.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata in via ordinaria con un preavviso di almeno 10 giorni allegando l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le proposte dei soci relative a ulteriori questioni da trattare all'assemblea vanno inoltrate al Consiglio Direttivo entro tre settimane per iscritto e corredate di debita motivazione.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze inalienabili:

- d) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- e) approvazione del rapporto annuale del Presidente
- f) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- g) discarico al Consiglio Direttivo
- h) elezione dei membri del Consiglio Direttivo nonché dei revisori dei conti. Inoltre elegge o conferma il Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno una/un vicepresidente e una/un tesoriere.
- i) determinazione della quota annuale
- j) approvazione del budget annuale
- k) presentazione del programma delle attività del nuovo anno
- l) deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci
- m) modifica dello statuto
- n) decisione in merito all'esclusione di soci
- o) deliberazione in merito allo scioglimento dell'associazione e all'impiego del ricavato della liquidazione.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

Art. 9

L'Assemblea dei soci viene diretta dal Presidente o dal Vice Presidente e verbalizzata. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto salvo per l'approvazione della Relazione del Presidente stesso e dei conti dell'esercizio precedente ed in caso di appello contro l'eventuale esclusione di un socio.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra le Società. E' composto di almeno 7 (sette) membri eletti a maggioranza di voti dell'Assemblea. Il Consiglio è diretto dal Presidente e nomina tra i propri membri il Vice Presidente, il Cassiere ed i Consiglieri preposti alle varie attività.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti alle sue riunioni almeno 3 membri, Presidente incluso. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.

Art. 12

La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente, del Vice Presidente e del Cassiere. Le firme devono essere apposte sempre collettivamente in due. Una delle firme deve essere del Presidente o di un membro del Consiglio da lui designato in caso di giustificata assenza del Presidente o per lo svolgimento di attività che non richieda l'intervento impegnativo del Presidente.

Art. 13

I Revisori dei Conti sono nominati a maggioranza di voti dell'Assemblea dei soci.

Art. 14

Il Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti sono nominati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni sono sostituiti per la durata restante della carica, previa elezione in Assemblea dei soci iscritti.

Art. 15

Le modifiche al presente Statuto devono venire approvate in Assemblea Generale da almeno due terzi dei soci presenti. Lo scioglimento della Società deve venire approvato in Assemblea straordinaria da almeno due terzi dei soci presenti se almeno il 50% dei soci vi prende parte.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore al 50%, si deve tenere una seconda assemblea entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei

soci presenti è inferiore ai tre quarti. Vengono contate come presenze anche quei voti per iscritto firmati, che soci impediti ad intervenire facciano pervenire per posta o per e-mail al Consiglio Direttivo al più tardi tre giorni prima che l'Assemblea abbia luogo.

Con lo scioglimento, il patrimonio dell'associazione viene devoluto ad una o più associazioni culturali svizzere esenti da obbligo fiscale e senza scopo di lucro, preferibilmente presenti sul territorio di Winterthur e comuni limitrofi con finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

La scelta delle associazioni è delegata ad una commissione ad hoc costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da almeno due membri del direttivo.

Art. 16

Protezione dei dati: la raccolta dei dati dei soci da parte dell'associazione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo sociale. Il Consiglio Direttivo garantisce la sicurezza dei dati.

La prima stesura di questo Statuto venne approvato dall'Assemblea di fondazione al 20 Settembre 1982.

Con revisione statutaria presentata nella parte straordinaria dell'Assemblea generale dei soci del 24 Febbraio 1987 furono approvate le modifiche degli Articoli 9 e 15 che compaiono nella loro forma definitiva approvata nel testo qui sopra recitato.

Il presente statuto è stato modificato negli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 15 e 16 che compaiono nella loro forma definitiva e approvato nel corso dell'Assemblea Generale del 20 febbraio 2025.

Il Presidente
Manlio Sorba